

Art. 6-bis. Accreditamento

1. È istituito l'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 2. L'iscrizione all'albo costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei predetti servizi ai sensi dell'articolo 7. L'iscrizione all'albo costituisce, altresì, condizione per il sostegno finanziario dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Hanno diritto ad essere accreditati, se è accertato il possesso dei requisiti richiesti, le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro.

3. La Provincia definisce con regolamento i requisiti minimi, ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11-bis, che danno titolo all'accREDITamento e all'iscrizione nell'albo provinciale di cui al comma 1, con particolare riguardo ai requisiti organizzativi, professionali e, ove ricorrenti, strutturali. Il medesimo regolamento definisce altresì, in particolare:

a) le procedure per il rilascio, la sospensione, la decadenza e la revoca dell'accREDITamento;

b) le modalità per la verifica del mantenimento dei requisiti;

c) le modalità per l'istituzione e la gestione dell'albo dei soggetti accreditati.

4. Il regolamento è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la rappresentanza dei soggetti iscritti all'albo provinciale e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17. Per l'attuazione delle modifiche si veda l'art. 14 della medesima legge provinciale.